



COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Via Fabio Filzi n. 66 - 71030 Casalvecchio di Puglia (FG) – Tel. +39 0881553018 – Fax +39 0881553571
Codice Fiscale 80002620716 – Partita IVA - 01301430714

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 DEL 15/03/2021

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione, dal 1° gennaio 2021, del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L'anno **2021** il giorno **15** del mese di **marzo** alle ore **13:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
Ing. Noe' ANDREANO	Sì	
Nicola CELOZZI	Sì	
Antonio ANDREOLA	Sì	

TOTALE PRESENZE 3 TOTALE ASSENZE 0

Assiste Il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Graziella COTOIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede l'adunanza **Ing. Noe' ANDREANO** nella qualità di **SINDACO** che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 15/03/2021

DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Lgt. Giovanni FUSCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 15/03/2021

RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Maria TANGI

La seduta è svolta in videoconferenza, in conformità alle linee guida temporanee dettate con la delibera G.C. n.31 del 13/03/2020, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno introdotto il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e il canone per le aree e spazi mercatali;

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e

sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 2 in data 11/03/2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Con voto unanime, espresso nei modi e forma di legge.

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da Allegato A.
- 2) dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari,;
- 3) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì 18/03/2021

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziella COTOIA

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

SINDACO
f.to Ing. Noe` ANDREANO

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Graziella COTOIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 211)

Il sottoscritto **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/03/2021 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 18/03/2021

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Graziella COTOIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 18/03/2021

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Graziella COTOIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.